

NUOVI Percorsi Formativi in materia di SICUREZZA SUL LAVORO

Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

In data 11 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°8 l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (in vigore dal 11 gennaio 2012) riguardante la formazione di datori di lavoro, lavoratori, preposti e dirigenti. Tale Accordo definisce durata, contenuti e modalità di svolgimento della formazione come indicato dall'art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti) del D. Lgs. n. 81/08. La novità principale riguarda l'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività: basso, medio, alto secondo il codice Ateco 2002 – 2007 principale dell'azienda. Le aziende dei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi sono a RISCHIO BASSO

SOGGETTO IN OBBLIGO FOMATIVO	DURATA OBBLIGO FOMATIVO	TIPO DI OBBLIGO FOMATIVO	TIPOLOGIA FORMATIVA	DA COMPLETARE ENTRO	AGGIORNAMENTO	DURATA AGGIORNAMENTO
DATORI DI LAVORO nel caso di svolgimento diretto dei compiti di R.S.P.P.	16 ORE x AZ. RISCHIO BASSO 32 ORE x AZ. RISCHIO MEDIO 48 ORE x AZ. RISCHIO ALTO	FORMAZIONE DI BASE In 4 moduli	- ESTERNA (AULA) per moduli 3-4 e per test finale - E-LEARNING (primi 2 moduli)	90 gg DALL'INIZIO DELL'ATTIVITA'	QUINQUENNALE ⁽²⁾	6 ORE x AZ. RISCHIO BASSO 10 ORE x AZ. RISCHIO MEDIO 14 ORE x AZ. RISCHIO ALTO anche in modalità E-LEARNING

²⁾ L'obbligo di aggiornamento si applica anche ai datori di lavoro che abbiano frequentato i corsi di cui al DM 16 gennaio '97 e a coloro che erano esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 626/94. Per questi ultimi soggetti il termine di scadenza per l'aggiornamento è fissato in 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'Accordo (G.U. 11 gennaio 2012)

SOGGETTO IN OBBLIGO FOMATIVO	DURATA OBBLIGO FOMATIVO	TIPO DI OBBLIGO FOMATIVO	TIPOLOGIA FORMATIVA	DA COMPLETARE ENTRO	AGGIORNAMENTO	DURATA AGGIORNAMENTO
LAVORATORI	4 ORE x AZ. RISCHIO BASSO 4 ORE x AZ. RISCHIO MEDIO 4 ORE x AZ. RISCHIO ALTO	FORMAZIONE GENERALE	- ESTERNA (AULA) INTERNA (AZIENDA) - E-LEARNING	- ENTRO 60 gg DALL'ASSUNZIONE	QUINQUENNALE	6 ORE per tutte le aziende anche in modalità E-LEARNING
	4 ORE x AZ. RISCHIO BASSO 8 ORE x AZ. RISCHIO MEDIO 12 ORE x AZ. RISCHIO ALTO	FORMAZIONE SPECIFICA (3)	ESTERNA (AULA) INTERNA (AZIENDA)			

La formazione progressiva, conclusa prima dell'Accordo, è ritenuta valida purché sia stata regolarmente svolta secondo programmi conformi alla Legge. Per i lavoratori che non hanno ancora completato la formazione è previsto un termine massimo di 12 mesi per il completamento (purché il programma di formazione sia stato approvato prima dell'Accordo).

Nota: all'interno della normativa sono contemplati tutti i lavoratori, sia con contratto a chiamata, sia con contratto a stagionalità.

(3) elenco rischi riferiti alle mansioni proprie del settore di riferimento

SOGGETTO IN OBBLIGO FOMATIVO	DURATA OBBLIGO FOMATIVO	TIPO DI OBBLIGO FOMATIVO	TIPOLOGIA FORMATIVA	DA COMPLETARE ENTRO	AGGIORNAMENTO	DURATA AGGIORNAMENTO
PREPOSTI	Formazione generale e specifica come per LAVORATORI (vedi sopra)			- GIUGNO 2013 (per preposti in forza al 26 gennaio 2012) - ENTRO 60 gg DALL'ASSUNZIONE	QUINQUENNALE	6 ORE per tutte le aziende anche in modalità E-LEARNING
	8 ORE	FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO	- ESTERNA (AULA) INTERNA (AZIENDA) - E-LEARNING (per i soli punti da 1 a 5) + TEST			

DIRIGENTI: FORMAZIONE PER IL DIRIGENTE / Articolazione dei corsi

I corsi sono strutturati in quattro moduli distinti: Modulo 1"giuridico"; Modulo 2"organizzativo"; Modulo 3"valutazione rischi"; Modulo 4"comunicazione";
La durata minima per i quattro moduli del corso per i dirigenti è di **16 ore** (per tutte le tipologie di rischio) e la formazione può essere somministrata anche nella modalità E-LEARNING (l'Ente erogatore deve avere i requisiti e rispettare i criteri indicati nell'Allegato 1 dell'Accordo).

Per i dirigenti in attività il corso deve essere frequentato **entro 18 mesi dalla data del 21 dicembre 2011**, data di pubblicazione dell'accordo.

Per i nuovi dirigenti il corso deve essere frequentato **entro 60 giorni dalla data di assunzione del ruolo**.

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER DIRIGENTI

L'aggiornamento è **quinquennale** e ha la durata minima di **6 ore** per tutti e tre i livelli di rischio. I corsi di aggiornamento per lavoratori possono essere somministrati anche nella modalità e-learning (l'Ente erogatore deve avere i requisiti e rispettare i criteri indicati nell'Allegato 1 dell'Accordo).

note:

- i NEOASSUNTI devono essere formati precedentemente l'avvio dell'attività qualora ciò non fosse possibile, la loro formazione deve essere completata entro 60gg dalla data di assunzione
- il PREPOSTO deve comunque frequentare i corsi di formazione per lavoratori

CREDITI FORMATIVI

LAVORATORI	Il modulo di formazione generale per i lavoratori e i preposti è da intendersi come credito formativo permanente, se il settore di appartenenza, anche in caso di nuovo rapporto di lavoro, è il medesimo.
PREPOSTI	Il modulo di formazione generale per i lavoratori e i preposti è da intendersi come credito formativo permanente, se il settore di appartenenza, anche in caso di nuovo rapporto di lavoro, è il medesimo.
DATORI DI LAVORO (R.S.P.P.)	Sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione di base: 1) coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo (G.U. 11 gennaio 2012) una formazione con contenuti conformi a quelli previsti dall'art. 3 del DM 16/01/97; 2) i soggetti già esonerati ai sensi dell'art. 95 del D. lgs. 626/94. Per tali soggetti è comunque previsto l'obbligo di aggiornamento fissato in 24 mesi a partire dalla data dell'Accordo (11 gennaio 2012).

ATTENZIONE: La mancata formazione rientra tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (Allegato I collegato all'art. 14 del D.lgs 81/08)

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CONFERENZA PERMANENTE STATO REGIONI - ACCORDO DEL 21 DICEMBRE 2011

La Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha approvato l'accordo relativo alla formazione delle figure preposte alla gestione della IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. In particolare si tratta della formazione dei:

- Datori di Lavoro/Titolari/Legali rappresentanti per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP;
- Lavoratori;
- Dirigenti;
- Preposti.

Riportiamo una sintesi dei punti più salienti dell'accordo.

DATORI DI LAVORO Accordo Stato Regioni prot. 223 del 21 dicembre 2011 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DATORI DI LAVORO (ART. 34 D.LGS. 81/08)

ARTICOLAZIONE DEI CORSI OBBLIGATORI PER RSPP

PRIMA FORMAZIONE

I corsi obbligatori per i Datori di Lavoro/Titolari/Legali rappresentanti, nel caso di svolgimento diretto dei compiti di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, sono suddivisi in tre differenti livelli di rischio:

Aziende a BASSO RISCHIO (16 ore) - Aziende a MEDIO RISCHIO (32 ore) - Aziende ad ALTO RISCHIO (48 ore)

La durata dei corsi è associata ai tre diversi livelli di rischio ed è individuata in base al **settore di attività ATECO 2002- 2007** di appartenenza dell'azienda, così come riportato nell'allegato 2 dell'accordo (vedi tabella ATECO per rischio basso allegata).

Nei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi ed Artigianato le aziende sono classificate nel RISCHIO BASSO (16 ore)

Il **modulo 1** (4 ore "normativo") ed il **modulo 2** (4 ore "gestionale") possono essere svolti anche con modalità e-learning (l'Ente erogatore deve avere i requisiti e rispettare i criteri indicati nell'Allegato 1 dell'Accordo).

Il **modulo 3** (4 ore "tecnico"), il **modulo 4** (4 ore "relazionale") ed il "test finale di valutazione" devono essere svolti unicamente mediante **lezioni frontali d'aula**.

AGGIORNAMENTO PERIODICO

L'aggiornamento è obbligatorio, ha periodicità **quinquennale**, a partire dal 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione dell'accordo) ed ha una differente durata riferita ai diversi livelli di rischio:

Aziende a BASSO RISCHIO (6 ore) - Aziende a MEDIO RISCHIO (10 ore) - Aziende ad ALTO RISCHIO (14 ore).

L'obbligo di aggiornamento si applica anche ai Datori di Lavoro che abbiano frequentato i corsi di cui al D.M. 16 gennaio 1997 e a coloro che erano stati esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 626/94 avendo inviato in raccomandata, entro il 31 dicembre 2006 ad ASS provinciale, comunicazione di nomina.

Per questi ultimi soggetti (esonerati) il termine di scadenza per l'aggiornamento è fissato in 24 mesi a partire dal 11 gennaio 2012.

Il corso di aggiornamento può essere svolto integralmente anche con modalità e-learning (l'Ente erogatore deve avere i requisiti e rispettare i criteri indicati nell'Allegato 1 dell'Accordo).

NUOVE ATTIVITA'

Il Datore di Lavoro, nel caso di svolgimento diretto dei compiti di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà completare il percorso formativo **entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività**.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare il corso di PRIMA FORMAZIONE i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (26 gennaio 2012), corsi di formazione che erano stati già formalmente e documentalmente approvati alla medesima data e dai contenuti e durata conformi all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.

PG 3/4

LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI Accordo Stato Regioni prot 221 del 21 dicembre 2011

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI (ART. 37 D.LGS. 81/08)

ARTICOLAZIONE DEI CORSI OBBLIGATORI PER TUTTI LAVORATORI

LAVORATORI: PRIMA FORMAZIONE

I corsi sono strutturati in due moduli distinti.

Modulo 1 - Formazione generale. Ha una durata unica di 4 ore per tutti i settori e comprende i concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro (es. concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri, organi di vigilanza etc.).

Modulo 2 - Formazione specifica i cui contenuti sono individuati in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, propri del settore o comparto a cui l'azienda appartiene.

La durata del modulo di formazione specifica a seconda dei livelli di rischio è di **4 ore rischio basso, 8 ore rischio medio, 12 ore rischio alto**. La durata dipende dalla classificazione ATECO 2002-2007 dei settori individuati in macrocategorie di rischio.

Nei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi ed Artigianato le aziende sono classificate nel RISCHIO BASSO.

Nell'Accordo viene altresì ricordato che ai sensi dell'art. 37 comma 6 del T.U. la formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione alla evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi.

I lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare corsi individuati per il **rischio basso**.

La formazione può avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro e per il **MODULO 1 (generale)** è ammessa anche la modalità e-learning (l'Ente erogatore deve avere i requisiti e rispettare i criteri indicati nell'Allegato 1 dell'Accordo).

LAVORATORI: AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER LAVORATORI

L'aggiornamento è **quinquennale** e ha la durata minima di **6 ore per tutti e tre i livelli di rischio**. I corsi di aggiornamento per lavoratori possono essere somministrati anche nella modalità e-learning (l'Ente erogatore deve avere i requisiti e rispettare i criteri indicati nell'Allegato 1 dell'Accordo).

ARTICOLAZIONE DEI CORSI OBBLIGATORI PER PREPOSTI

PREPOSTI: PRIMA FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

La formazione per il preposto, oltre a comprendere quella propria dei lavoratori, **deve essere integrata** da una formazione specifica con riguardo ai compiti dallo stesso esercitati in materia di salute e sicurezza.

La durata del modulo per i preposti è di **8 ore** ed i contenuti (declinati in 8 punti) sono indicati dal punto 5 dell'accordo. I primi 5 punti possono essere somministrati anche nella modalità e-learning (l'Ente erogatore deve avere i requisiti e rispettare i criteri indicati nell'Allegato 1 dell'Accordo).

Per i preposti in attività il corso deve essere frequentato **entro 18 mesi dalla data del 11 gennaio 2012** (data di pubblicazione dell'accordo).

Per i nuovi preposti il corso deve essere frequentato **entro 60 giorni dalla data di assunzione del ruolo**.

PREPOSTI: AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER PREPOSTI

L'aggiornamento è **quinquennale** e ha la durata minima di **6 ore per tutti e tre i livelli di rischio**. I corsi di aggiornamento per preposti possono essere somministrati anche nella modalità e-learning. (l'Ente erogatore deve avere i requisiti e rispettare i criteri indicati nell'Allegato 1 dell'Accordo).